

COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 17 DEL 26.06.2014

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 ART. 80. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **straordinaria** di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addi VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 20/06/2014, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1 - CAPPELLETTI PIER LUIGI	X	
2 - PISATI DARIO	X	
3 - SESINI ANGELO MARIA	X	
4 - MANNA MATTIA	X	
5 - ZANELETTI GIULIANO	X	
6 - GRAZZANI ALBERTO		X
7 - RIBOLINI ANDREA		X
8 - DONATI FABIO	X	
9 - FRUSTACE VINCENZO	X	
10 - OLIVARI VANESSA	X	
11 - GABBA GIANFRANCO	X	

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Sig. Cappelletti Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009

DAL _____ AL _____

ADDI' _____ IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione al Sindaco;

Premesso che:

- che l'articolo 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) ha conferito alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e di disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio;
- che i commi 1°, 3°, 4° 5° dell'articolo 80 L.R. 12/2005 attribuisce ai Comuni, alle Province ed agli Enti gestori dei Parchi le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, compreso il potere di irrogare le connesse sanzioni;
- che l'art. 81, comma 1°, della L.R. 12/2005 obbliga i Comuni, quali Enti titolari di funzioni amministrative in materia di autorizzazione paesaggistica ad istituire e disciplinare la "Commissione per il paesaggio" anche in forma consorziata od associativa, commissione costituita da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
- che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. VIII/2727 del 22/12/2011, ha approvato i criteri attuativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici ribadendo l'obbligatorietà, in capo agli Enti Locali, di istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio;
- che compete alle istituende "Commissioni per il paesaggio" la formulazione di un parere obbligatorio, in relazione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- che tale parere costituisce elemento di valutazione dei profili paesaggistici afferenti le trasformazioni e gli interventi edilizi proposti. La "valutazione paesaggistica" costituisce un giudizio diverso e separato rispetto alle ordinarie "valutazioni edilizio-urbanistiche" delle medesime trasformazioni e interventi;
- che ai sensi del comma 6° dell'articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, gli Enti, quali i Comuni, esercitanti funzioni in materia di paesaggio, devono "assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione fra attività di tutela paesaggistica e l'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/007977 del 06/08/2008, recante "Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche - art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004" sono state precisate le competenze della Commissione paesaggio precisando che essa:
 - a) esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti Locali dall'art. 80 della L.R. n. 12/2005;
 - b) può esserle assegnato anche il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all'art. 32 della Legge n. 47/1985 e alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica;
- che l'art. 146 comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 63/2008 ha stabilito che ".....occorre garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- che a tal proposito la Regione Lombardia, con la deliberazione sopra citata ha precisato che, deve essere individuata una struttura tecnico-amministrativa a cui attribuire la responsabilità

di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. n. 63/2008;

- che l'attuale assetto normativo tende a promuovere e ad incentivare l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte degli Enti Locali;

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 24 del 30.06.2009 con la quale si provvedeva all'istituzione in forma associata con il Comune di Senna Lodigiana della Commissione del paesaggio ai sensi della L.R. 12/2005 art. 80 approvando il relativo Regolamento;

Dato atto ai sensi dell'art. 5 della suddetta convenzione, che la convenzione stipulata con il Comune di Senna Lodigiana è scaduta con la scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale;

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: "Mi rifaccio all'esortazione formulata dal Sindaco alla minoranza all'atto dell'insediamento, in ordine all'effettuazione di una opposizione non preconcepita ed alla collaborazione. Il testo della convenzione l'ho ricevuto ieri alle 14,00. Visto che non siamo riusciti a vedere gli atti se il Sindaco assicura che è uguale a quella del 2009. Capisco che gli atti devono essere dati 24 ore prima però se volete collaborazione dovete dare gli atti prima. Se mi garantisce il Sindaco che è uguale e lo mette a verbale voteremo la proposta";

Il Sindaco Presidente: "Mi dispiace non aver potuto consegnare gli atti prima, purtroppo abbiamo avuto un inconveniente in quanto una dipendente si è dovuta assentare dal servizio";

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: "Se il Sindaco garantisce che non c'è variazione rispetto al testo precedente siamo a posto così";

Il Sindaco Presidente: "E' uguale a quello precedente, purtroppo visto che c'è carenza di organico se manca qualcuno, purtroppo, siamo in difficoltà";

Il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti: "Anche nel passato è successo tante volte";

Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace: "Anche noi abbiamo ricevuto gli atti Mercoledì. Visto che i componenti del Consiglio Comunale sono nuovi cerchiamo di avere un po' di rispetto. Per quanto riguarda la delibera il confronto con quella precedente l'ho già fatto io. Se vogliamo collaborare cerchiamo di consegnare gli atti un po' prima";

Il Sindaco Presidente: "Non credo che sia una questione di mancanza di rispetto. L'Amministrazione cerca di dare rispetto ai nuovi, ai vecchi e a tutti. Sarebbe bello, poter mettere a disposizione gli atti dieci giorni prima, purtroppo a volte se manca chi è preposto, si è in difficoltà. Capisco anche che se gli atti arrivano 24 ore prima i Consiglieri possano essere in difficoltà";

Tutto ciò premesso

Ritenuto di dover rinnovare la convenzione per la Commissione Paesaggistica ;
Visto l'allegato schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Senna Lodigiana;

Visto il Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio;

Ritenuto per quanto sopra esposto di istituire in forma associata la Commissione del Paesaggio, disciplinarne la composizione ed il funzionamento secondo quanto previsto nel relativo Regolamento istitutivo;

Visti:

- la Legge Regionale n. 12/2005;
- il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2121 del 15/03/2006;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/7977 del 06/08/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/8139 del 01/10/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/8952 dell'11/02/2009;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dichiarata aperta la discussione intervengono:

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di rinnovare la convenzione per l'istituzione della Commissione del paesaggio in forma associata tra i Comuni limitrofi di Senna Lodigiana e Orio Litta, approvando contestualmente l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra i suddetti Comuni e l'allegato Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°; del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

**CONVENZIONE TIPO TRA
IL COMUNE DI ORIO LITTA ED IL COMUNE DI SENNA LODIGIANA
PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
DI CUI AGLI ARTT. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI
E DEL PAESAGGIO ED ART. 81 DELLA L.R. 1272005.**

Addì, _____, presso il Municipio di Orio Litta, sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Comuni, debitamente autorizzati:

Vista la delibera C.C. n. _____ del _____ del Comune di Orio Litta

Vista la delibera C.C. n. _____ del _____ del Comune di Senna Lodigiana

Premesso:

- che l'articolo 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) ha conferito alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e di disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio;
- che i commi 1°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 80 L.R. 12/2005 attribuisce ai Comuni, alle Province ed agli Enti gestori dei Parchi le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, compreso il potere di irrogare le connesse sanzioni;
- che l'art. 81, comma 1°, della L.R. 12/2005 obbliga i Comuni, quali Enti titolari di funzioni amministrative in materia di autorizzazione paesaggistica ad istituire e disciplinare la "Commissione per il paesaggio" anche in forma consorziata od associativa, commissione costituita da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
- che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. VIII/2727 del 22/12/2011, ha approvato i criteri attuativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici ribadendo l'obbligatorietà, in capo agli Enti Locali, di istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio;
- che compete alle istituende "Commissioni per il paesaggio" la formulazione di un parere obbligatorio, in relazione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- che tale parere costituisce elemento di valutazione dei profili paesaggistici afferenti le trasformazioni e gli interventi edilizi proposti. La "valutazione paesaggistica" costituisce un giudizio diverso e separato rispetto alle ordinarie "valutazioni edilizio-urbanistiche" delle medesime trasformazioni e interventi;
- che ai sensi del comma 6° dell'articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, gli Enti, quali i Comuni, esercitanti funzioni in materia di paesaggio, devono "assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché garantire la differenziazione fra attività di tutela paesaggistica e l'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/007977 del 06/08/2008, recante "Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche - art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004" sono state precisate le competenze della Commissione paesaggio precisando che essa:
 - c) esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti Locali dall'art. 80 della L.R. n. 12/2005;
 - d) può esserle assegnato anche il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure

di cui all'art. 32 della Legge n. 47/1985 e alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica;

- che l'art. 146 comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 63/2008 ha stabilito che ".....occorre garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- che a tal proposito la Regione Lombardia, con la deliberazione sopra citata ha precisato che, deve essere individuata una struttura tecnico-amministrativa a cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. n. 63/2008;
- che l'attuale assetto normativo tende a promuovere e ad incentivare l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

Considerato che è intendimento dei Comuni di Orio Litta e di Senna Lodigiana l'esercizio in forma associata delle funzioni della Commissione per il Paesaggio;

Considerato inoltre, che le Amministrazioni Comunali di Orio Litta e Senna Lodigiana, accertata l'impossibilità di assicurare la predetta differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, avvalendosi della propria struttura, a causa dell'insufficienza e/o carenza di organico adeguato, hanno espresso l'intento di assolvere alle citate competenze e funzioni inerenti la responsabilità per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per i pareri della Commissione Paesaggio ricorrendo alla gestione associata e coordinata;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. I Comuni di Orio Litta e Senna Lodigiana stipulano la presente Convenzione per l'esercizio associato della commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art. 81 della L.R. 12/2005 nonché per l'esercizio associato delle competenze e funzioni inerenti la responsabilità per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e i pareri della Commissione Paesaggio, ciò al fine di assicurare una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale e garantire economicità, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa.
2. Alla presente convenzione tipo possono aderire, in qualsiasi momento, altri Comuni, previa richiesta al Comune capofila e deliberazione consiliare di adesione e approvazione della Convenzione e del Regolamento disciplinante il funzionamento della Commissione Paesaggio.

ART. 2 ENTE CAPOFILA

1. Le Amministrazioni interessate, in accordo stabiliscono che il Comune di Orio Litta fungerà da Ente Capofila, riconoscendo in capo alla relativa Giunta Comunale la competenza alla nomina dei membri della Commissione in parola, tenendo presente che la stessa deve essere composta da

tre membri da scegliersi tra soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale.

2. I soggetti di cui al comma 1 vengono individuati mediante comparazione dei curricula. La comparazione dei curricula pervenuti sarà effettuata da una apposita Commissione così composta:

- a) Segretario Comunale;
- b) Responsabile della Struttura Tecnica di cui alla D.G.R. n. VIII/007977;
- c) Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata;

L'elenco-graduatoria dei candidati idonei sarà formato attraverso l'attribuzione di punteggi predeterminati, valutando in particolare:

- Titoli di studio;
- Esperienze ed aggiornamenti professionali;
- Servizi svolti presso pubbliche Amministrazioni in posizioni attinenti;
- Partecipazioni a Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici;

3. I Comuni associati stabiliscono che la durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Amministrazione che l'ha nominata.

ART. 3

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'istituzione e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio sono disciplinati da apposito regolamento da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale da parte dei Comuni aderenti.

ART. 4

RIPARTO COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA COMMISSIONE

1. Stante l'impossibilità, per carenza di personale, di assicurare la divisione dei compiti di Responsabile della Struttura Tecnica o individuare specifica responsabilità di cui alla D.G.R. 6 agosto 2008 / 007977 da quello in materia edilizia ed urbanistica, i Comuni associati, con la presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali 2002-2005, stabiliscono di utilizzare i rispettivi Responsabili del Servizio Tecnico per svolgere in forma associata ed in modo coordinato le seguenti funzioni:

- a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione e mettere a disposizione dei componenti della Commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, depositandola presso il Comune Capofila almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, allegare la dichiarazione di assenza di incompatibilità;
- b) acquisito il parere della commissione trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- c) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

A tal fine le relative pratiche dei Comuni aderenti devono essere trasmesse al Responsabile della Struttura Tecnica entro giorni tre dal ricevimento dell'istanza.

2. L'ambito territoriale per la gestione associata è individuato, per ciascun Responsabile, nel territorio del Comune convenzionato e quindi con esclusione della competenza rispetto alle pratiche che riguardano il Comune di cui è dipendente.

Al suddetto personale compete con oneri a carico dell'Ente utilizzatore il rimborso delle sole spese. Il rimborso, con periodicità annuale del Comune utilizzatore per il personale utilizzato, sarà giustificato in base al numero di ore di servizio effettivamente rese.

3. Il Comune di Orio Litta, garantirà:
- a) la fornitura della sede e delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della commissione;
 - b) ogni altra attività di segreteria e coordinamento, mentre la proposta di convocazione della Commissione, sarà garantita dal Responsabile della Struttura Tecnica del singolo Comune interessato all'esame della pratica, parimenti l'assistenza alle sedute, la stesura e la raccolta dei verbali della Commissione saranno garantite dal Responsabile della Struttura Tecnica del singolo Comune interessato all'esame della pratica.

ART. 5
DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. La presente Convenzione ha la durata corrispondente a quella della Amministrazione che l'ha nominata, ma può essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
 - a) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni aderenti, da adottarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale e da comunicarsi all'altro Ente con preavviso di almeno sessanta giorni. Il recesso è operativo a decorrere dal secondo mese successivo alla comunicazione.
 - b) la convenzione inoltre, può essere sciolta per volontà di entrambi i Comuni aderenti, espressa con atto deliberativo del Consiglio Comunale.
Restano a carico del Comune che recede le spese maturate fino alla data di efficacia del Recesso.
Nel caso di scioglimento le spese saranno ripartite proporzionalmente alle spese maturate per ciascuno dei Comuni aderenti.

ART. 6
FORME DI CONSULTAZIONE E RAPPORTI FINANZIARI

1. Per l'esame delle questioni riguardanti la presente convenzione, è istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, che è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune Capofila.
2. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 148 e 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita. Ai componenti la Commissione è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.
3. Il riparto dei costi della Commissione verrà effettuato tra i Comuni associati proporzionalmente al numero dei pareri espressi dalla commissione riferiti al territorio di rispettiva competenza.
4. Per l'utilizzo reciproco del Responsabile del Servizio Tecnico dei Comuni associati quale Responsabile della Struttura Tecnica il rimborso spese da parte di ciascun comune utilizzatore avverrà secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 3, della presente convenzione.

COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

Regolamento della Commissione per il Paesaggio

Art. 1

Istituzione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è istituita ai sensi dell'art. 81 commi 1 e 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.. quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori non vincolanti in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.
2. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, il funzionamento e le attribuzioni.

Art. 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è formata da tre componenti esterni all'ente, scelti in base alle candidature pervenute, tra i quali sono nominati Presidente ed il Vice Presidente, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla DGR 6 agosto 2008 - n.8/7977:
 - devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
 - devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate;
 - il possesso dei titoli di studio e dell'esperienza, nonché gli ulteriori titoli professionali (master, iscrizioni in albi, partecipazione alle commissioni paesaggio) devono risultare dal curriculum individuale;
2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
3. Ai lavori della Commissione per il Paesaggio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile della Struttura Tecnica.

Art. 3

Nomina

1. La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale (dalla Giunta Comunale dell'Ente capofila se la commissione è istituita in forma associata o consorziata), che contestualmente designa il Presidente ed il Vicepresidente.
2. La Giunta Comunale nomina anche i componenti sostituti, i quali subentrano ai componenti effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui agli art. 7 e 8 del presente Regolamento ovvero in caso di morte o dimissioni.
3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.

Art. 4
Scadenza

1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica per la durata dell'Amministrazione comunale che l'ha nominata.
2. Allo scadere di tale periodo la Commissione decadrà dall'incarico ma continuerà a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

Art. 5
Incompatibilità

1. La carica di Presidente e di Vice Presidente e componente della Commissione per il paesaggio è incompatibile:
 - con la carica di Sindaco, di Consigliere Comunale, ovvero di componente della Giunta Comunale dei Comuni aderenti;
 - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea dei Comuni aderenti, o di enti, aziende o società da essi dipendenti.

Art.6
Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione delle pratiche devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le pratiche in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il Paesaggio.

Art.7
Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art.5 sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Art.8
Assenze ingiustificate

1. I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio.

Art.9
Attribuzioni della Commissione

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione per il Paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi obbligatori resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge e dal presente regolamento nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

Art.10

Competenze della Commissione e Casi di esclusione del parere

1. La Commissione del Paesaggio esprime parere obbligatorio in merito a:
 - a) il rilascio di autorizzazione paesaggistiche di competenza del Comune;
 - b) irrogazione di sanzioni amministrative in materia paesaggistica;
 - c) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167, commi 4 e 5, 181, comma 1-quater, dei D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 1, commi 37 e 39 della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
 - d) emanazione dei pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
 - e) valutazione paesistica dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 64, comma 8, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
 - f) progetti di costruzione di serre bioclimatiche;
 - g) istanze di parere preventivo avanzate per interventi in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico;
 - h) progetti di pianificazione urbanistica e di piani attuativi limitatamente alle materia di competenza.
2. E' data facoltà al Responsabile della competente struttura comunale, anche su proposta del Responsabile del Procedimento istruttorio, sottoporre all'attenzione della Commissione del Paesaggio, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale, la valutazione paesistica di progetti di significativa entità in ambiti non assoggettati a specifica tutela.
3. La Commissione del Paesaggio collabora inoltre con l'Amministrazione comunale per la predisposizione della "Relazione Annuale sullo Stato del Paesaggio" di cui al punto 5.7 dei "criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12" approvati con D.G.R. n. 8/2727 del 22.12.2011.
4. Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il parere della Commissione del Paesaggio è escluso nei seguenti casi in quanto non necessitano di autorizzazione paesaggistica:
 - a) per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) per interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) per il taglio colturale la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia;
5. Il parere della Commissione è altresì escluso nei seguenti ulteriori casi:
 - a) istanze per le quali il diniego dell'autorizzazione paesaggistica sia da motivarsi esclusivamente per ragioni giuridiche (quali il titolo legittimante l'istanza, inidoneità urbanistica dell'area, ecc.);
 - b) istanze per le quali il diniego dell'autorizzazione paesaggistica sia da motivarsi per carenze documentali non integrate in sede istruttoria.

Art.11

Modalità di espressione dei pareri obbligatori

1. La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

2. Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il Paesaggio fa riferimento ai criteri approvati con DGR del 22.12.2011 - n.8/2727, nonché alle prescrizioni ed indirizzi contenuti :

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico (ex art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.)

- nel Piano territoriale Paesistico Regionale

- nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale

- nel Piano di Governo del Territorio, o in sua assenza del PRG.

Art.12

Modalità di giudizio dell'impatto paesistico

1. Il giudizio di impatto paesistico dei progetti è reso dalla Commissione per il Paesaggio con riferimento alle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti approvate con DGR 8 novembre 2002 - n.7/11045.

2. Il giudizio di impatto paesistico sui progetti di recupero dei sottotetti è reso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole ai sensi dell'art.64 comma 8 della LR 11 marzo 2005 e s.m.i..

Art.13

Convocazione

1. La Commissione per il paesaggio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

2. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, su proposta del Responsabile della Struttura Tecnica.

3. La convocazione avviene almeno cinque giorni prima della data della seduta, con nota spedita in modalità prioritaria, anticipata via fax e all'indirizzo di posta elettronica. Il termine suddetto può essere ridotto in caso di urgenza ma non potrà comunque essere inferiore a due giorni.

4. Al fine di garantire ai commissari la possibilità di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione sarà messa a disposizione degli stessi presso la Struttura Tecnica di competenza.

5. Allorquando l'Amministrazione Comunale abbia necessità di richiedere un qualificato parere della Commissione del Paesaggio, potrà chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria.

Art.14

Ordine del giorno

1. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno, a cura del Presidente, in base alle richieste pervenute dal Responsabile della Struttura Tecnica, in base alla data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale.

Art.15

Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano valide è necessaria la presenza di due componenti della Commissione stessa tra cui il Presidente.

2. Qualora il Presidente per giustificati motivi non possa essere presente, lo sostituirà il Vicepresidente.

3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o del Vicepresidente nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo. L'astensione non è consentita.

Art.16
Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Art.17
Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile della Struttura Tecnica che non ha diritto di voto.
2. Il segretario della Commissione provvede per ogni pratica esaminata a trascrivere il parere emesso facendolo controfirmare dal Presidente ovvero dal Vicepresidente e da un commissario scelto di volta in volta, che parimenti sigleranno gli elaborati allegati alla pratica. Provvede altresì alla redazione dei verbali delle sedute, alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i commissari presenti.

Art.18
Sopralluoghi

1. E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la Commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.

Art.19
Rapporto tra Commissione per il Paesaggio e strutture organizzative comunali

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.
3. Nell'ambito della struttura comunale è individuata la specifica professionalità o struttura tecnica cui è attribuita la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lg.vo 42/2004 come modificato dal D.lgs. n. 63/2008. Tale professionalità o struttura non potrà esercitare funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e svolgerà anche le funzioni di Segretario della Commissione per il paesaggio, redigendone i relativi verbali.

Art. 20
Indennità

1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 148 e 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, Ai componenti la commissione è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.

Art. 21
Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
- è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del suddetto periodo di pubblicazione,

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 26.06.2014

OGGETTO:

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 ART. 80. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
Addì 26.06.2014		Luca ARNALDI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE